



AL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
Direzione Generale per la Sicurezza - UNMIG
Via Molise, 2
00187 Roma
segr.min@pec.mise.gov.it
gabinetto@pec.mise.gov.it
dgrme.dg@pec.mise.gov.it

Oggetto: Diffida ad adempiere

Il sottoscritto **Ciro PESACANE**, nato a Torre Del Greco (NA) il 04.06.1956, C.F. PSCCRI56H04L259B, residente in Sperlonga in Piazza Europa 4, in qualità di Presidente dell’Associazione FORUM AMBIENTALISTA, con sede a ROMA, Via Sant’Ambrogio, 4, C.F. 97295190587,

PREMESSO CHE

- la legge 9 gennaio 1991, n. 9, all’art. 9, comma 8, come modificato dall’art. 13, d.lgs. 25 novembre 1996, n. 625, prevede che *“Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, decorsi i sette anni dal rilascio della proroga decennale, al concessionario possono essere concesse, oltre alla proroga prevista dall’articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, una o più proroghe, di cinque anni ciascuna se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle proroghe”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o di ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare, al Capo II, art. 18, comma 1, stabilisce che *“La domanda di proroga della concessione di coltivazione, la domanda di variazione del programma dei lavori e la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell’area della concessione, devono essere presentate al Ministero ed alla sezione competente dell’Unmig. Il Ministero richiede il parere, nei casi di particolare rilevanza, del Comitato tecnico. Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 16 del presente regolamento, il Ministero*

emana i decreti di autorizzazione di proroga, di variazione del programma dei lavori e di ampliamento o riduzione volontaria dell’area, entro il termine massimo di centoventi giorni, dalla data di presentazione della domanda”;

- il medesimo regolamento, all’art. 17, prevede che il procedimento debba concludersi entro il termine massimo di centosessanta giorni dalla data di prestazione della domanda e che, qualora sia necessario acquisire il giudizio di compatibilità ambientale, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di duecentocinquanta giorni, dalla data di presentazione della domanda;
- il decreto-legge 18 ottobre 2012, n 179, all’art. 34, comma 19, stabilisce che *“Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gli impianti attualmente in funzione di cui all’articolo 46 del Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222, e di cui agli articoli 6 e 9 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9, continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell’originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all’anzidetto completamento”;*

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- per il periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e l’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e cioè tra il 13 settembre 2014 ed il 1° gennaio 2016, la disciplina dei permessi e delle concessioni è stata sostituita da quella sul “titolo concessorio unico”;
- rispetto a questa nuova disciplina, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha fatto poi salvo unicamente il rilascio dei (nuovi) titoli di cui alla legge n. 9 del 1991 nelle more di approvazione del Piano delle Aree, ma non anche la disciplina delle proroghe, come recata dal decreto-legge n. 179 del 2012;
- per effetto dell’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208, invece, si è reintrodotta *in toto* la disciplina generale di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, atteso il richiamo che alle “modalità” per il rilascio dei titoli tale legge effettua;
- anche la misura disposta dall’art. 34, comma 19, del decreto-legge n. 179 del 2012, finalizzata ad una proroga *ex lege* delle attività sulla base di concessioni scadute e fino all’adozione del relativo provvedimento amministrativo, non può estendersi (quanto meno) alle richieste di proroga presentate o rilasciate in quell’intervallo di tempo;
- la disciplina di cui all’art. 6, comma 17, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 152 si pone, invero, come speciale rispetto a quella generale recata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9;

- sulla interpretazione delle disposizioni recate da tale articolo era già intervenuto il Consiglio di Stato con parere del 20 gennaio 2012, il quale aveva chiarito quanto segue: *“la proroga, essendo un provvedimento di secondo grado, comport[a] una modifica di tipo sostanziale (di uno degli elementi) del provvedimento originario (il termine), tanto ciò vero che senza di essa l’efficacia di tale provvedimento verrebbe meno alla scadenza. Ne consegue, quindi, che i provvedimenti di proroga non possono dirsi coperti dalla salvaguardia prevista per il “titolo abilitativo già rilasciato” dall’art. 6, comma 17 cit. Essi, quindi, rientrano nell’applicazione del divieto di cui alla nuova disciplina, in quanto, qualora fosse concessa la prosecuzione, finirebbero per tradursi in modifiche significative delle originarie attività di coltivazione, in quanto tali non consentite dalla normativa in esame”*;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ne consegue che i provvedimenti di proroga non possano dirsi coperti dalla salvaguardia prevista per il “titolo abilitativo già rilasciato” di cui all’art. 6, comma 17, cit. Essi, quindi, rientrano nell’applicazione del divieto posto dalla disciplina del Codice dell’ambiente, in quanto, qualora ne fosse concessa la prosecuzione, finirebbero per tradursi in modifiche significative delle originarie attività di coltivazione, come tali non consentite dalla normativa in vigore. Quelle disposizioni sono state certamente modificate, ma le modifiche introdotte non hanno fatto sì che alle attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi in essere entro le 12 miglia marine possa estendersi la previsione dell’art. 34, comma 19, del decreto-legge n. 179 del 2012, che procrastina *sine die* anche la durata delle concessioni scadute. E ciò né a seguito della modifica del 2012, con la quale la salvezza era espressamente limitata alla “efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati” (e ad eventuali relative proroghe), né a seguito della modifica introdotta dalla legge di stabilità 2016, in base alla quale *“i titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento”*. In entrambi i casi, la salvezza dei titoli e, dunque, delle proroghe (eventuali ed espressamente rilasciate nel primo caso; automatiche ed *ex lege* nel secondo caso) deve, infatti, ritenersi disposta solo con riferimento a titoli che siano vigenti (e, pertanto, non scaduti) al momento dell’entrata in vigore della disposizione. D’altra parte, e più in generale, la previsione di una proroga *sine die* delle concessioni (scadute e non scadute) incontra i consueti limiti fissati dal giudice costituzionale circa l’adozione delle leggi provvedimento e, nel caso di specie, solleva dubbi di legittimità costituzionale, non solo in relazione agli artt. 3, 97, 117, comma 1, Cost., ma anche con riguardo all’art. 113 Cost., in quanto, in quest’ultimo caso, l’adozione del provvedimento amministrativo giungerebbe molti anni dopo ed avrebbe

efficacia retroattiva, privando con ciò gli interessati di una tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.

In alcuni casi, peraltro, le attività di coltivazione risultano prorogate *ex lege* per un tempo persino superiore alla durata ordinaria prevista per le proroghe – 10 anni, 5 anni – senza che la Pubblica Amministrazione si sia mai pronunciata al riguardo con l’adozione di un provvedimento espresso.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Sicurezza anche Ambientale delle Attività Minerarie ed Energetiche, Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse, annovera tra i titoli vigenti le concessioni di coltivazione di seguito elencate:

Concessioni di coltivazione nel sottofondo marino
A.C 1.AG
A.C 2.AS
A.C 3.AS
A.C 8.ME
B.C 5.AS
B.C 1.LF
B.C 2.LF
A.C 9.AG
A.C 14.AS
A.C 15.AX
A.C 16.AG
A.C 33.AG
B.C 11.AS
B.C 12.AS
B.C 20.AS
B.C 22.AG
Concessioni di coltivazione su terraferma
BARIGAZZO
CA'BELLAVISTA
CALCIANO
CANDELA
CANONICA
CASA BALLEANI
CAVIAGA
COLABELLA
COLLE DI LAURO
FILETTO
FIUME TENNA

FIUME TRESTE
GAGGIANO
GAGGIOLA
GARAGUSO
GRECCHIA
MACERATA
MAFALDA
MANCHE DI CIMALIA
MASSERIA ACQUASALSA
MASSERIA VERTICCHIO
MOLINAZZO
MONTE CASTELLANO
MONTE MORRONE
NOVA SIRI SCALO
PECORARO
PESSANO
PIETRAMALA
PIGAZZANO
POGGIO CASTIONE
POZZA
RAVENNA TERRA
S. BENEDETTO DEL TRONTO
SALGASTRI
SAN POTITO
SEDIA D'ORLANDO
SERRA PIZZUTA
STRANGOLAGALLI
TEMPA ROSSA
TERTIVERI
TORRENTE MENOCCHIA
TORRENTE VULGANO
TRIGNANO
VESCOVATO
VETTA

In particolare, tra quelle che precedono, le concessioni denominate “Calciano”, “Colabella” e “Grecchia” risultano scadute senza che i titolari abbiano presentato istanza di proroga del periodo di vigenza.

Come da prospetto che segue, per ulteriori 15 (quindici) concessioni scadute da tempo, i titolari hanno avanzato istanza di proroga della durata delle stesse tra il 13 settembre 2014 ed il 1° gennaio 2016, ai sensi dell’art. 34, comma 19, del decreto-legge n. 179 del 2012:

Concessione	Scadenza	Data istanza di proroga
BARIGAZZO	22/11/2011	14/11/2014
CA' BELLAVISTA	26/01/2015	15/12/2014
CANONICA	01/01/2002	12/01/2015
CAVIAGA	01/01/2012	17/12/2014
FILETTO	30/05/2012	06/06/2015
GAGGIANO	01/01/2007	09/01/2015
GAGGIOLA	30/04/2015	04/05/2015
MAFALDA	03/12/2014	19/12/2014
MOLINAZZO	05/12/2014	15/12/2014
MONTE MORRONE	01/09/2007	07/09/2015
POGGIO CASTIONE	22/01/2012	27/01/2015
POZZA	30/12/2014	19/09/2014
SAN POTITO	01/01/2007	08/01/2015
VESCOVATO	01/01/2012	08/01/2015
VETTA	28/04/2012	23/04/2015

Per le restanti 43 (quarantantatré) concessioni, i titolari hanno fatto richiesta di proroga del periodo di vigenza della concessione ai sensi dell’art. 34, comma 19, del decreto-legge n. 179 del 2012.

Per tutte le ragioni fin qui richiamate, e cioè sia per l’inapplicabilità di quanto disposto dall’art. 34, comma 19, del decreto-legge n. 179 del 2012, sia per i dubbi di legittimità costituzionale che la medesima previsione normativa solleva, con la presente si

DIFFIDA

il Ministero dello Sviluppo Economico a dichiarare la scadenza di tutti i titoli abilitativi sopra elencati e, qualora sia stata presentata richiesta di proroga della vigenza degli stessi, a rigettarne la relativa istanza, intimando ai concessionari di

provvedere alla chiusura mineraria dei pozzi, ove esistenti, al ripristino ambientale dei siti, nonché all’abbandono del campo di attività.

In difetto di riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, le scriventi associazioni, in quanto legittimate ad agire, valuteranno se procedere nelle più opportune sedi giudiziarie.

Roma, 8 maggio 2016

In fede

IL PRESIDENTE
CIRO PESACANE

